32690-20

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GRAZIA LAPALORCIA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1100/2020
LUIGI MARINI		UP - 17/09/2020
VITO DI NICOLA		R.G.N. 22761/2020
ANGELO MATTEO SOCCI	- Relatore -	
STEFANO CORBETTA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis)

avverso la sentenza del 10/05/2019 del TRIBUNALE di POTENZA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Angelo Matteo Socci

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Potenza con sentenza del 10 maggio 2019 ha condannato (omissis) e (omissis) alla pena di € 3.000,00 di ammenda, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lettera A, d. lgs. 152 del 2006; reato accertato il (omissis) ·

2. I due imputati (omissis) e (omissis) hanno proposto appello trasmesso a questa Corte di Cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Impugnava, unitamente ai due imputati, anche (omissis) (omissis) nella sua qualità di proprietario dell'autocarro confiscato con la sentenza.

2. 1. Vizio della motivazione della sentenza impugnata sull'affermazione della responsabilità.

Il coimputato (omissis) , nell'esame all'udienza del 14 ottobre 2016, si assumeva la responsabilità del trasporto di rifiuti. Gli altri due soggetti (odierni impugnanti, (omissis) e (omissis)) erano meri passeggeri dell'autocarro che trasportava rifiuti.

(omissis) doveva andare a cambiare degli assegni e aveva approfittato del passaggio sul camion. (omissis) era il figlio di (omissis)

Nessun elemento concreto del concorso dei ~~tre~~ due alla commissione del reato viene indicato dalla sentenza impugnata, che si accontenta della sola presenza sul mezzo. Solo (omissis)

(omissis) si è dichiarato responsabile dell'azione contestata nell'imputazione.

Manca o è insufficiente la prova della responsabilità (nel concorso con (omissis)) dei due impugnanti.

2. 2. Vizio della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Il trattamento sanzionatorio deve mitigarsi con l'applicazione del minimo della pena edittale. I fatti sono non allarmanti, inoltre (omissis) subiva un infortunio con postumi invalidanti. Inoltre, la pena non è stata sospesa, e nessuna motivazione risulta in sentenza.

2. 3. Sulla confisca dell'autocarro di proprietà di (omissis) (omissis) si deve rilevare che lo stesso non doveva essere confiscato perché di proprietà di un terzo che non aveva concorso, in nessun modo, nel reato. Con ordinanza del 20 ottobre 2016, che in questa sede si impugna, il Tribunale rigettava la richiesta di restituzione di (omissis) (invece il P.M. aveva espresso parere favorevole alla restituzione).

Hanno chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi dei due imputati risultano inammissibili, in quanto generici ed in fatto, non si confrontano con le motivazioni della sentenza e non prospettano vizi di legittimità avverso le motivazioni della decisione del Tribunale.

4. (omissis) proprietario del mezzo confiscato, non risulta legittimato al ricorso in cassazione, in quanto non è stato

parte del giudizio di merito. Egli poteva proporre appello cautelare o (nell'ipotesi di passaggio in giudicato della disposta confisca) istanza al giudice dell'esecuzione: "In tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. (In motivazione, la Corte ha affermato che, qualora venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame)" (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017 - dep. 19/10/2017, Muscari e altro, Rv. 27093801; vedi anche Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019 - dep. 12/12/2019, ZECCHI RENATA, Rv. 27794001 e Sez. 2, n. 31813 del 27/06/2018 - dep. 12/07/2018, Ragusa, Rv. 27324001).

5. La sentenza impugnata ha evidenziato come i tre sono stati fermati dalla P.G. a bordo del camion con i rifiuti (quasi un quintale di materiale ferroso, il camion aveva anche le insegne della ditta di rottami e bigliettino da visita sequestrato (e (omissis) (omissis)), che non potevano non notarsi dagli occupanti del mezzo.

Su questi aspetti il ricorso prospetta solo dubbi soggettivi, in fatto, non valutabili nel giudizio di cassazione.

5. Del tutto generico, e comunque manifestamente infondato, è il motivo sul trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice ha irrogato pene vicino al minimo edittale, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e ritenendo la pena adeguata ai fatti ex art. 133 cod. pen.

I ricorrenti si limitano a ritenere eccessivo il trattamento sanzionatorio richiedendo al giudice una riduzione della pena.

Del resto «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del

giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).

6. Generico e manifestamente infondato anche il motivo sulla sospensione condizionale della pena in quanto la sospensione non è stata richiesta al Tribunale; infatti, una concessione della sospensione condizionale non richiesta sarebbe stata illegittima: "È ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa *ex officio*, in quanto la concessione costituisce comunque, anche dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5, comma secondo, lett. d) del d. P.R. n. 313 del 2002 (che non consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell'ammenda nel caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen.), una lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile del condannato, poiché nel computo della pena complessiva rilevante ai fini della concedibilità del beneficio per la seconda volta influisce, ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. pen., anche la pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva. (Sez. 3, n. 48569 del 25/02/2016 - dep. 17/11/2016, Cipolla, Rv. 26818501).

7. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in

favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00, per ogni imputato ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/09/2020

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Angelo Matteo SOCCI — Grazia LAPALORCIA

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 23 NOV 2020

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Mariani